



Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI

Oggetto: Antenne stazioni radioamatori.

Risulta alla scrivente che numerosi radioamatori, una volta ottenuta la concessione all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore rilasciata da questo Ministero ai sensi degli artt. 330, 331 e 332 del D.P.R. 29.3.73, - n° 156 e attestata dalla relativa licenza, incontrano notevoli difficoltà ad attivare la stazione oggetto della concessione per l'opposizione dei proprietari degli stabili nei quali abitano che contestano la legittimità della installazione dell'antenna. La concessione di cui trattasi è diretta a consentire l'impianto e l'esercizio della stazione nel suo complesso così come è definita dall'art. 315 del D.P.R. 22.3.1973 - n° 156 per cui, in mancanza dell'antenna, elemento inscindibile della stazione stessa, la concessione sarebbe vanificata.

Pertanto allo scopo di fornire agli interessati, utili elementi chiarificatori della situazione, si è ritenuto di predisporre la lettera di cui si unisce la copia, che sarà inviata ai radioamatori già titolari di concessione che ne ravvisino la necessità, oltre naturalmente a tutti i nuovi radioamatori contestualmente al rilascio della prescritta concessione.

A questo scopo codesta Associazione qualora lo ritenga, potrà darne comunicazione su Radio Rivista, organo ufficiale di codesta Associazione medesima.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dr. Alfredo Valletti Borgnini)

INSTALLAZIONE DI ANTENNE E ASPETTI AMMINISTRATIVI

Il radioamatore che intende installare un traliccio, con rotore, antenna e contraventatura sul tetto della propria abitazione, non necessita di alcun provvedimento dell' Amministrazione Comunale

Nota n° 53377/5138 del 1981 sulla ripartizione dell'edilizia privata.....

visto il regolamento edilizio, nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di telecomunicazioni, si comunica che tale installazione non necessita di alcun provvedimento autorizzativo o concessorio da parte dell'Amministrazione comunale.

In merito ad alcune sentenze civili, si sono pronunciati il Consiglio di Stato e i T.A.R.

Consiglio di Stato in sede giuristizionale del 20 Maggio 1988

L'antenna in questione non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche (...) e non necessitano di autorizzazione o concessione edilizia (...)

Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20 Ottobre 1988.

l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne le dimensioni.

Tribunale Latina, 16 Novembre 1992 giurist. merito 1993, n. 945

L'art. 1 della legge del 6 maggio 1940 n. 554 il quale sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo imite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.

Tribunali Amministrativi Regionali (Piemonte, Puglia e Veneto)

L'autorizzazione all'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna, compete all'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni (...)

(...) l'antenna di una stazione radioelettrica non comporta in nessun modo e in nessun caso trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio comunale e che in ogni caso si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso. E quindi non necessitano di autorizzazione o concessione edilizia, al pari di quanto comunemente avviene per le antenne televisive poste sui tetti delle abitazioni o degli impianti installati dall'ENEL dalla SIP e da similari enti.

(...) pertanto il Sindaco non può disporre alla demolizione ai sensi dell'Art. 7 della Legge n° 47/1985 e neanche ai sensi della legge n° 431/1985 (concernente zone di interesse ambientale) così come della legge n° 64/1974 (concernente l'edificazione in zone sismiche), poiché il suolo in cui è stata installata l'antenna in questione, non è in zona sismica, né in zona protetta dall'ex legge n° 1497/1939.

(...) L'antenna ricetrasmittente non potrebbe, in altri termini, autosorreggersi, e quindi operare senza l'ausilio del supporto sottostante in metallo. Il traliccio in metallo, ancorato al giardino dell'abitazione del ricorrente, non costituisce quindi un'opera "eccedente", ma un'opera strettamente necessaria ed indispensabile alla installazione dell'impianto ricetrasmittente".

Limitazione di fatto e di diritto

Per la realizzazione delle strutture di un impianto di antenne per radioamatore vi sono le seguenti limitazioni.

di diritto :

- Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo. (Legge 08/04/1983 - n° 110);
- Regolamentazione delle servitù militari. (D.P.R. 24/12/1976 - n° 898 e D.P.R. 17/12/1979 - n° 780)

di fatto :

- Insufficiente spazio del lastrico solare per installazione delle antenne;
- Lastrico solare basso e posto tra due edifici alti;
- Presenza di un altro radioamatore nello stesso stabile.

Certificazione di idoneità delle antenne

In relazione alla legge 46/90 - Norme e sicurezza degli impianti

Amministrazione Poste e delle Telecomunicazione

Direzione Centrale

Prot. n. DCSR/6/6/AC

09 Settembre 1994

Oggetto: Legge del 5 Marzo 1990 - n° 46 e D.P.R. 2 Dicembre 1991- n° 447 - Regolamento di attuazione.

Omissis(...) Il medesimo Dicastero dell'industria, con nota del 7 Maggio 1994, della quale si unisce copia, ha ritenuto che l'attività **radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della legge 46/90**, restando però..."salva la necessità di garantire una reale applicazione della norma CEI-81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto l'edificio contro i fulmini"(...)

Il Direttore Generale

Ing. Francesco Avanzi